

Avv. Monica Galano
via Generale Giuseppe Valle 28
00148 Roma tel. 348/0819127
monicagalano@ordineavvocatiroma.org
C.F. GLNMNC 71B67 B963A - Partita IVA: 07200511009

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DI APOSITO AVVISO SUL SITO WEB DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NONCHE', OVE ESISTENTI, DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI INTERESSATI
(in esecuzione dell'Ordinanza del TAR del Lazio, Sez. III Bis n. 6814/2025)

AVVISO

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso

TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, Ricorso R.G. n. 8879/2024

2. Nome del ricorrente

Prof. Americo Travaglione (C.F. TRVMRC69A26I277M), nato a Santangelo a Cupolo (BN) il 26/1/1969 e residente in San Marco dei Cavoti (BN) alla Via Principe Umberto di Piemonte 22

3. Amministrazioni intime

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica – l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica e il Ministero per gli affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro in carica

4. Controinteressati

Mastroiaco Matteo; Comelli Luciano; Mattei Elena; Astolfi Marco; Zomparelli Luca; Crucianelli Claudio; De Angelis Marcello; Pescarolo Patrizia; Orsini Lorenzo; Ruzza Adriano; Di Buo' Mirko; Tortora Virginia; Fagiani Marianna; Donin Alessandro; Rocchi Beatrice; Rotondi Manuele; La Spisa Luciano; Pecilli Chiara; Ferrarotto Cristian; Di Siena Vincenzo; Santoro Sonia; Di Manno Giovanni; Borrello Pietro; Guercia Mario; Placida Eleonora Lucia; Fabriani Claudia; Sbrighi Serena; Fazzi Chiara; Trivigno Tiziana; Perrotta Fabrizio; Corbucci Alessandra; Ugenti Antonio; Fiano Karen; Crescenzi Ilio; Gagliarducci Ilaria; Guerriero Antonella; Di Giuseppe Lorenzo; Mancini Martina; Leva Marta; Cinat Angelo
Cultraro Gabriele; Ianniruberto Beatrice; Modestino Luca; Di Francesco Luca; Del Lungo Andrea; Ghisu Giovanni; Sciacca Stefano; Alaimo Salvatore; Di Parma Salvatore; Martini

Monica; Caprini Matteo; Pisa Stefano; Roberto Antonella; Pascucci Barbara; Lorusso Giacomo; Adriano Anna; Amendola Paola; Di Bartolomeo Pamela; Grimaldi Catello; Greco Francesco; Capeccchi Silvia; Cera Viviana; Federici Giovanni; Venosa Cipriano; Di Rienzo Clio; Tecce Valentina; Ciotola Francesco e comunque tutti i soggetti che ricoprono posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata.

5 Estremi del provvedimento impugnato

Graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di concorso A037, Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, per la Regione Lazio, di cui al Decreto Direttoriale 1489 del 7.8.2024, pubblicato in data 7 agosto 2024; Verbale della Commissione di Concorso relativo alla valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto

6. Sunto dei motivi di ricorso

6.1. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 68 del 1999 - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Direttoriale 2575/2023 recante il bando di concorso; Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 205 del 2023. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, del difetto di istruttoria dell'illogicità manifesta.

Con il primo motivo di ricorso si censura il Decreto Direttoriale 1489 del 7.8.2024 recante la Graduatoria di merito per la scuola superiore di secondo grado, classe di concorso A037, a) per non avere l'Amministrazione, nemmeno in sede di autotutela, considerato il titolo di riserva (invalidità del 50% e conseguente iscrizione alle liste ex legge 68/99) pur allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, sebbene non alla sezione relativa ai titoli di riserva ma in quella affine dei titoli di preferenza, ed aver conseguentemente escluso il candidato dalla graduatoria di merito costituita ai fini della immissione in ruolo. Ciò nonostante, il possesso del titolo di riserva ed il conseguimento, nelle prove concorsuali, di un punteggio (pari a 172,50) superiore a quello degli ultimi candidati posizionatisi al 39° e 40° posto con un punteggio rispettivamente pari a 170,25 (Professoressa Marta Leva) e 158,75 (il Prof. Angelo Cinat); b) per non aver attivato, in sede di procedura concorsuale, il c.d. "soccorso istruttorio" necessario al fine di evitare che, come nel caso di specie, il candidato più meritevole non risulti vincitore per una carenza facilmente emendabile con la collaborazione fattiva dell'Amministrazione; c) per aver sovrapposto la riserva di cui al DL 44/23, rivolta a coloro che hanno svolto il servizio civile universale con quella di cui alla legge 68 del 1999, rivolta a coloro che hanno un grado di invalidità superiore al 46% ed aver conseguentemente leso il diritto di questi ultimi nonostante il chiaro disposto normativo che ne faceva salvi i diritti.

6.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 - Carenza assoluta di motivazione. Per non avere l'Amministrazione minimamente motivato la mancata valutazione del titolo di riserva in possesso del candidato.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

8. Ordinanza TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 6814/2025, pubblicata il 04.04.2025

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 6814/2025, pubblicata il 04.04.2025 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente ed ha contestualmente autorizzato la notifica del suddetto ricorso (R.G.N. 8879/2024) per pubblici proclami, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019, appositamente richiamata nella Ordinanza 6814/2025

9. Allegati

Si allegano alla presente il ricorso introduttivo; la memoria ex art. 73 c.p.a.; la memoria di replica e l'Ordinanza 6814/2025 del TAR del Lazio, Sez. III Bis

10. In ordine alle modalità prescritte nell'Ordinanza 6814/2025 (che richiama la precedente 836 del 2019), il M.I.M. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della memoria ex art. 73 cpa, della memoria di replica e dell'Ordinanza 6814/2025 resa dal TAR Lazio, SEZ. III Bis - il testo integrale del ricorso, delle memorie e di tale ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta ordinanza del TAR lazio, Sez. III Bis, n. 6814/2025;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.M. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la memoria ex art. 73 c.p.a., la memoria di replica e la suddetta ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6814/2025, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione

del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

Roma, 7 aprile 2025

Avv. Monica Galano